

ORIENTAMENTI

ORIENTAMENTI

sui parametri specifici dell'impresa

EIOPA-BoS-25/249
Adottato il 25 giugno 2025



eiopa

European Insurance and
Occupational Pensions Authority

ORIENTAMENTI SUI PARAMETRI SPECIFICI DELL'IMPRESA

INTRODUZIONE

1. Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (di seguito "regolamento EIOPA"), l'EIOPA¹ emana i presenti orientamenti sui parametri specifici dell'impresa.
2. I presenti orientamenti riguardano l'articolo 104, paragrafo 7, l'articolo 110, l'articolo 111, l'articolo 230 e l'articolo 248, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE (di seguito Solvibilità II),² nonché gli articoli 218, 219, 220, 338 e 356 del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione.³ e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/498 della Commissione.⁴
3. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità di vigilanza ai sensi di Solvibilità II.
4. Gli orientamenti da 1 a 9 si applicano sia al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità delle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione (collettivamente «imprese») sia al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo nell'ambito del metodo di consolidamento o di una combinazione di metodi sui dati consolidati, calcolati conformemente all'articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione.
5. Se non definiti nei presenti orientamenti, i termini hanno il significato definito negli atti giuridici cui si fa riferimento nell'introduzione.
6. Gli orientamenti abrogano e sostituiscono gli orientamenti sui parametri specifici dell'impresa (EIOPA-BoS-14-178) e si applicano a partire dal xx xxxxx 202x

ORIENTAMENTO 1 – RUOLO DEL GIUDIZIO DI ESPERTI

7. Ai fini della determinazione dei parametri specifici dell'impresa, le imprese dovrebbero essere autorizzate a utilizzare le ipotesi basate sul giudizio di esperti solo come aggiustamento dei dati esistenti e non come sostituzione dei dati mancanti.
8. Le imprese dovrebbero utilizzare ipotesi basate sul giudizio di esperti solo se i dati aggiustati che ne risultano soddisfano in misura maggiore i criteri di cui all'articolo 219 del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e dovrebbero dimostrare tale conformità su richiesta delle autorità di vigilanza.

¹ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (regolamento EIOPA) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

² Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

³ Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/498 della Commissione, del 24 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura di approvazione da parte dell'autorità di vigilanza dell'utilizzo di parametri specifici dell'impresa conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 79 del 25.3.2015, pag. 8).

ORIENTAMENTO 2 – AGGIUSTAMENTI PER AUMENTARE IL LIVELLO DI ADEGUATEZZA DEI DATI

9. Fatto salvo l'orientamento 1, nel determinare i parametri specifici dell'impresa, le imprese dovrebbero aggiustare i dati storici se necessario per eliminare l'effetto dei rischi che sono irrilevanti almeno nei dodici mesi successivi.

ORIENTAMENTO 3 – AGGIUSTAMENTO DEI DATI STORICI PER ELIMINARE L'EFFETTO DI EVENTI CATASTROFALI E PER RIFLETTERE GLI ATTUALI ACCORDI DI RIASSICURAZIONE

10. Qualora interessate ad aggiustare i dati storici per eliminare l'effetto di eventi catastrofici e riflettere gli accordi di riassicurazione correnti, le imprese dovrebbero stabilire politiche e procedure interne per:
 - (a) identificare le perdite derivanti da eventi catastrofici;
 - (b) aggiustare i dati conformemente all'allegato XVII, parte B, punto 2, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione;
 - (c) aggiustare i dati conformemente all'allegato XVII, parte B, punto 2, lettera d), punto C, punto 2, lettera c), e punto D, punto 2, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione.
11. Le imprese dovrebbero garantire che le variazioni della ritenzione sulla riassicurazione non proporzionale siano adeguatamente prese in considerazione qualora abbiano un impatto sulla volatilità del rischio di riservazione.

ORIENTAMENTO 4 – CALCOLO DELL'AGGIUSTAMENTO NON PROPORZIONALE DELLA RIASSICURAZIONE NELL'AMBITO DEL RISCHIO DI TARIFFAZIONE

12. Quando determinano i fattori di aggiustamento per la riassicurazione non proporzionale di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, le imprese dovrebbero garantire che sia i dati lordi sia i dati al netto della riassicurazione non proporzionale per i dodici mesi successivi siano conformi agli orientamenti 1, 2 e 3.

ORIENTAMENTO 5 – CONFORMITÀ NEL TEMPO

13. Le imprese dovrebbero monitorare la loro conformità ai requisiti per l'utilizzo di parametri specifici dell'impresa nell'ambito della valutazione interna del rischio e della solvibilità (ORSA).
14. Nell'ambito della relazione di vigilanza sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità (ORSA), le imprese dovrebbero informare le autorità di vigilanza in caso di modifiche sostanziali alle informazioni incluse nella domanda e dovrebbero fornire i dettagli pertinenti di eventuali modifiche sostanziali.
15. Se a conoscenza che un altro metodo standardizzato fornisce un risultato più accurato al fine di soddisfare i requisiti di calibrazione di cui all'articolo 101, paragrafo 3, della direttiva Solvibilità II,

le imprese dovrebbero presentare una nuova domanda per l'utilizzo di questo metodo standardizzato alternativo.

ORIENTAMENTO 6 - MISURA CORRETTIVA DELLA MANCATA CONFORMITÀ

16. In caso di mancata conformità ai requisiti per l'utilizzo dei parametri specifici dell'impresa, l'autorità di vigilanza dovrebbe decidere se concedere all'impresa un periodo di tre mesi per porvi rimedio.
17. Nell'adottare la decisione, l'autorità di vigilanza dovrebbe considerare il grado e la portata della mancata conformità, nonché il tempo necessario per porvi rimedio e le azioni che l'impresa intende intraprendere per ripristinare la conformità ai requisiti per l'utilizzo di parametri specifici dell'impresa.
18. Se la mancata conformità non può essere ripristinata entro tre mesi, l'autorità di vigilanza dovrebbe revocare l'approvazione per l'utilizzo di parametri specifici dell'impresa conformemente all'articolo 6, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/498 della Commissione.

ORIENTAMENTO 7 – DEVIAZIONE SIGNIFICATIVA

19. Nel valutare se vi sia una deviazione significativa di cui all'articolo 110 della direttiva Solvibilità II, le autorità di vigilanza dovrebbero tenere conto dei fattori pertinenti come segue:
 - (a) i rilievi derivanti dal processo di revisione prudenziale;
 - (b) la natura, il tipo e le dimensioni della deviazione;
 - (c) la probabilità e la gravità di qualsiasi impatto negativo sui contraenti e sui beneficiari;
 - (d) il livello di sensibilità delle ipotesi a cui si riferisce lo scostamento;
 - (e) la durata prevista e la volatilità della deviazione.
20. Le autorità di vigilanza dovrebbero effettuare tale analisi a livello di ciascun segmento per il quale è possibile utilizzare parametri specifici dell'impresa.

ORIENTAMENTO 8 – DOMANDA DI APPROVAZIONE DELL'UTILIZZO DI PARAMETRI SPECIFICI DI GRUPPO

21. La domanda di approvazione dell'utilizzo di parametri specifici del gruppo dovrebbe includere almeno le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/498 della Commissione, laddove qualsiasi riferimento a "parametri specifici dell'impresa" dovrebbe essere inteso come riferimento a "parametri specifici del gruppo".
22. Su richiesta motivata dell'autorità di vigilanza del gruppo, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbero fornire informazioni supplementari ove necessario per valutare la domanda.

ORIENTAMENTO 9 – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL GRUPPO CHE UTILIZZA I PARAMETRI SPECIFICI DEL GRUPPO

23. Quando il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo è calcolato secondo il metodo 1 o la combinazione del metodo 1 e del metodo 2, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbero utilizzare i parametri specifici del gruppo solo sui dati consolidati, calcolati conformemente all'articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione.

ORIENTAMENTO 10 – CONSULTAZIONE IN SENO AL COLLEGIO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA

24. Nella consultazione di cui all'articolo 356, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, l'autorità di vigilanza del gruppo e le altre autorità di vigilanza in seno al collegio delle autorità di vigilanza dovrebbero, *tra l'altro*, analizzare e discutere la rappresentatività dei dati a livello di gruppo e la pertinenza del metodo standardizzato utilizzato.

ORIENTAMENTO 11 – INFORMAZIONI PER IL COLLEGIO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA

25. Nel caso di una domanda di approvazione dell'utilizzo di parametri specifici dell'impresa da parte di un'impresa inclusa nell'ambito del calcolo della solvibilità di gruppo, l'autorità di vigilanza che riceve la domanda dovrebbe informare il collegio delle autorità di vigilanza del ricevimento e della sua decisione. Se la domanda è respinta, dovrebbe informare il collegio delle autorità di vigilanza dei principali motivi della sua decisione.
26. Prima di prendere la decisione definitiva sulla richiesta di utilizzare parametri specifici del gruppo, l'autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe prendere in considerazione le decisioni delle autorità di vigilanza sulle richieste delle singole imprese incluse nell'ambito di applicazione del calcolo della solvibilità di gruppo di utilizzare parametri specifici dell'impresa.

NORME IN MATERIA DI CONFORMITÀ E COMUNICAZIONE

27. Il presente documento contiene orientamenti emanati a norma dell'articolo 16 del regolamento EIOPA. A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento EIOPA, le autorità competenti e gli istituti finanziari sono tenuti a compiere ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.
28. Le autorità competenti che si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti dovrebbero incorporarli nel loro quadro normativo o di vigilanza in modo appropriato.
29. Le autorità competenti devono confermare all'EIOPA se rispettano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti, indicando i motivi della non conformità, entro due mesi dal rilascio delle versioni tradotte.
30. In assenza di una risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno considerate non conformi e segnalate come tali.

DISPOSIZIONE FINALE SUL RIESAME

31. I presenti orientamenti saranno oggetto di un riesame da parte dell'EIOPA.